

CANI: TAGLIO DI ORECCHIE E CODA. NORMA EUROPEA A TUTELA DEL LORO BENESSERE

Pubblichiamo il Comunicato Stampa trasmesso dal Servizio Veterinario della nostra Azienda Sanitaria Locale il 13 marzo 2012:

Dal 1° novembre 2011, anche in Italia, è in vigore la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, approvata a Strasburgo il 13 novembre 1987. Appare utile segnalare e sottolineare quanto sancito all'articolo 10 relativamente agli interventi chirurgici non curativi: sono vietati gli interventi estetici destinati a modificare l'aspetto di un animale da compagnia quali il taglio della coda, il taglio delle orecchie, la recisione delle corde vocali, l'asportazione delle unghie e dei denti. Eccezioni a tali divieti sono previsti se un Medico Veterinario considera l'intervento necessario sia per ragioni di Medicina Veterinaria sia nell'interesse di un determinato animale o per impedirne la riproduzione.

Sulla base del parere fornito dal Consiglio Superiore di Sanità rientra fra le eccezionali ragioni di Medicina Veterinaria solo la caudotomia (taglio della coda) neonatale da eseguirsi esclusivamente a cura del Medico Veterinario (nella prima settimana di vita, in sedazione e con anestesia locale) in alcune razze di cani da caccia (vedere elenco allegato*) suscettibili di essere esposte a problemi sanitari di lesione alla coda in età adulta. Verrà rilasciato dal Veterinario un certificato relativo alla prestazione chirurgica eseguita che dovrà accompagnare sempre la documentazione sanitaria del cane.

Per quanto riguarda gli interventi nell'interesse di un determinato animale, si considerano quelli a carattere curativo (esempio a seguito di fratture gravi della coda, lesioni gravi alle orecchie che necessitano di toelettatura, ecc.) e le sterilizzazioni di maschi e femmine per il controllo delle nascite. La violazione della norma rimanda all'art. 544-ter (Maltrattamento di animali) del Codice Penale, punito con la reclusione da tre a diciotto mesi o con multa da 5.000 a 30.000 euro, e/o all'esercizio abusivo di professione medico veterinaria.

Lo Sportello Animali d'Affezione del Servizio Veterinario dell'ASL BI resta a disposizione per eventuali chiarimenti presso gli Uffici al Dipartimento di Prevenzione in via don Sturzo, 20 a Biella, su questo Sito Internet www.aslbi.piemonte.it e tramite l'indirizzo e-mail: info.igieneurbanavet@aslbi.piemonte.it

* Elenco razze che fanno eccezione per la sola caudotomia, come ragione di Medicina Veterinaria:

- Bracco Ungherese a pelo corto
- Cane da Ferma Tedesco a pelo duro
- Cane da Ferma Tedesco a pelo corto
- Bracco Francese tipo Gascogne
- Bracco Francese tipo Pirenei
- Bracco Italiano
- Espagneul Breton
- Griffone a pelo duro (Korthals)
- Spinone Italiano
- Cocker Spaniel
- Springer Spaniel.